



REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI AIPO

Approvato dal Comitato Esecutivo nelle Riunioni del 18 Novembre 2010 - Rocca di Papa (Roma) e 14 Dicembre 2010 - Milano
Approvato dal Consiglio Direttivo nella Riunione del 15 Dicembre 2010 - Milano

SEZIONE I - REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE

ART. 1 - OGGETTO - SEDE E LOGO

Le Sezioni Regionali AIPO, previste dagli articoli 3, 23 e 24 dello Statuto AIPO, hanno sede presso la Segreteria Nazionale AIPO.

Ciascuna Sezione Regionale adotta il logo secondo le specifiche del "Corporate AIPO".

Tale logo può essere utilizzato per:

- Carta intestata della Sezione Regionale da utilizzarsi per comunicazioni ufficiali con le Istituzioni Sanitarie Regionali;
- Congressi della Sezione Regionale e per tutti gli eventi regionali inseriti nel Piano Formativo AIPO

E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei loghi per la concessione di Patrocini ad eventi locali/Regionali.

ART. 2 FINALITÀ

Le Sezioni Regionali perseguono le finalità stabilite dall'art. 2 dello Statuto AIPO.



ART. 3 ASSOCIATI

L'appartenenza degli Associati alle Sezioni Regionali avviene secondo le modalità previste dagli art.5, 6, 7, 8, 9 dello Statuto AIPPO.

ART. 4 ORGANI STATUTARI

Gli organi della Sezione regionale sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario.

Durata e rinnovabilità delle cariche sono previste dall'art. 24 dello Statuto AIPPO.

ART. 5 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta dai Soci della Sezione Regionale e si riunisce in seduta ordinaria, convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

Può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci ordinari, con preavviso di 15 giorni per via postale o telematica. In caso di urgenza potrà essere convocata, anche con telegramma, con preavviso di 24 ore. Nell'Assemblea hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, con anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 6 mesi.



L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, se presenti la metà più uno dei componenti, con un massimo di due deleghe, per ciascun Socio presente; in seconda convocazione è valida con la presenza fisica di un numero di Soci almeno pari a quella dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea:

- a) elegge il Consiglio Direttivo;
- b) stabilisce le linee direttive dell'attività della Sezione Regionale;
- c) approva le relazioni sull'attività della Sezione, presentate dal Presidente al Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, viene eletto nell'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale e rimane in carica per un mandato biennale.

Il rinnovo del Consiglio Direttivo deve avvenire nell'anno in cui non si svolge il Congresso Nazionale AIPO.

Il Consiglio Direttivo è composto da 8 a 12 componenti.

Deve essere garantita comunque la presenza di un rappresentante di ciascuna delle Unità Operative presenti in regione, cooptando nel Direttivo Regionale, senza diritto di voto, i rappresentanti delle U.O. che non hanno avuto candidati eletti in Direttivo, come soprannumero.

Ad occupare i posti, resisi eventualmente vacanti nel corso del biennio, vengono designati i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti fra i non eletti.

Nella prima seduta, convocata dal Presidente uscente o in caso di impedimento dal Consigliere più anziano di iscrizione, il Consiglio Direttivo



nomina il Presidente, che rappresenterà la Sezione Regionale anche nel Consiglio Direttivo Nazionale per il biennio successivo alla sua nomina, nomina altresì un Vice Presidente ed un Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei componenti, senza possibilità di delega.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, assistito dal Segretario; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, il Presidente regionale deve riferire sull'andamento dei lavori e sulle decisioni prese.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificata ragione, non partecipi a tre riunioni consecutive, decade dalla carica con le stesse modalità previste dall'art. 13 dello statuto AIPO; al suo posto subentra il Socio che ha avuto il maggior numero di voti fra i non eletti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione della Sezione Regionale ed alle funzioni stabilite dall'art. 23 dello Statuto AIPO; attua i programmi di lavoro approvati dall'Assemblea e procede all'esecuzione delle delibere approvate dall'Assemblea.

Delibera su quanto non di competenza dell'Assemblea e in caso di comprovata urgenza su questioni di competenza dell'Assemblea stessa.

In caso di problemi disciplinari e di controversie, istruisce un esposto da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale nel termine di un mese dalla data di istruzione.



Alle riunioni del Consiglio Direttivo Regionale partecipano i soci che ricoprono cariche istituzionali nazionali, senza diritto di voto.

Le cariche in seno al Consiglio Direttivo non prevedono retribuzioni.

ART. 7 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione Regionale nel Consiglio Direttivo Nazionale e nell'ambito della regione di appartenenza; ha il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie.

Il Presidente Regionale dura in carica al massimo per un mandato e può essere rieleggibile una sola volta consecutivamente; quando decade dalla carica, decade automaticamente da componente del Consiglio Direttivo Nazionale, dove viene sostituito dal nuovo Presidente Regionale eletto.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, mantiene i collegamenti con le altre Associazioni di categoria in sede regionale.

Adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento della Sezione Regionale; gestisce l'attività operativa da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo.

I Presidenti Regionali, finché sono in carica, non possono candidarsi alla carica di Componente dell'Esecutivo.

ART. 8 VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nelle sue funzioni ed in caso di assenza od impedimento lo sostituisce.



Assume l'incarico di Presidente vicario in caso di dimissioni del Presidente e si impegna a convocare, entro 60 giorni dalla data della lettera di dimissioni, il Consiglio Direttivo Regionale per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 9 SEGRETARIO

Il Segretario mantiene i collegamenti con i componenti del Consiglio Direttivo; provvede alle pratiche ordinarie, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne conserva gli atti che deve trasmettere alla Segreteria Nazionale.

ART. 10 PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea regionale ha facoltà di designare come Presidente Onorario della Sezione Regionale gli iscritti che abbiano particolarmente meritato nell'ambito della loro attività. Il Presidente onorario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 11 CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso della Sezione Regionale rientra tra le attività istituzionali AIPO e pertanto dovrà essere inserito nel Piano Formativo AIPO ed erogato attraverso AIPO Ricerche.

ART. 12 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Ogni modifica del presente regolamento, proposta dall'Assemblea dei Soci, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo Nazionale.



A I P P O

ASSOCIAZIONE
I T A L I A N A
P N E U M O L O G I
O S P E D A L I E R I

Sede Legale - Via A. Da Recanate, 2 - 20124 - Milano
Codice Fiscale 04425680727 - P. IVA 12378920156
Tel. 02.36590350 ra - Fax 02.36590360 - Provider ECM Ministero della Salute - 442
www.aiponet.it - direzione@aiponet.it

ART. 13 NORMA TRANSITORIA

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Per il rinnovo degli Organi Direttivi Regionali previsto nell'anno 2011, la scadenza del mandato sarà prorogata fino al 2014 salvo eventuali dimissioni.

A I P P O
ASSOCIAZIONE
I T A L I A N A
P N E U M O L O G I
O S P E D A L I E R I

SOCIETÀ SCIENTIFICA CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2008
PER LA PROGETTAZIONE E L'EROGAZIONE DI
EVENTI FORMATIVI E CONGRESSI IN AMBITO SANITARIO (EA37)
Certificato TÜV Italia N. 5010004505 - Rev. 2





SEZIONE II - REGOLAMENTO ELETTORALE SEZIONE REGIONALE

ART. 1 DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ordinario ha diritto ad un voto e lo esercita in seno all'Assemblea Regionale che deve avvenire nell'anno precedente all'Assemblea Nazionale congressuale.

In tale circostanza si svolgono le elezioni per il rinnovo delle cariche direttive regionali. A dette elezioni, anche se svolte, per motivi di emergenza, al di fuori del Congresso Regionale, deve presenziare un rappresentante della Segreteria Nazionale con funzione di supporto amministrativo alla Commissione elettorale prevista dall'art. 2.

Il voto è espresso personalmente o a mezzo di delega conferita ad altro Socio. All'Assemblea hanno diritto di voto i soli Soci ordinari e ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

I Soci sono al tempo stesso elettori ed eleggibili, purché abbiano una anzianità di iscrizione di almeno sei mesi alla data delle elezioni e previo pagamento delle quote associative (art. 7 dello statuto), con esclusione di coloro che hanno in corso procedimento penale o disciplinare.

ART. 2 COMMISSIONE ELETTORALE

Il Consiglio Direttivo Regionale nella seduta che precede l'Assemblea nomina la Commissione elettorale composta da tre Soci ordinari, che nominano il Presidente; gli altri due Soci svolgono funzione di Segretario e scrutatore. Tale Commissione, integrata dal Segretario Regionale svolge anche la funzione di verifica della validità delle rappresentanze e delle deleghe,





affinché le operazioni di spoglio e di proclamazione avvengano nel rispetto assoluto dello Statuto AIPPO e del presente regolamento.

ART. 3 LISTA ELETTORALE

La lista dei candidati eleggibili è costituita dai Soci ordinari che abbiano presentato o accettato ufficialmente la candidatura presso la Commissione elettorale all'inizio dell'Assemblea e dell'apertura del seggio elettorale. La lista dei candidati deve essere presentata 30 giorni prima della scadenza elettorale presso il Segretario regionale.

ART. 4 DELEGHE

Ogni Socio ordinario può farsi rappresentare nelle elezioni; la delega dovrà risultare o da scrittura con firma autenticata, oppure da scrittura redatta su apposito modulo predisposto dalla Segreteria Nazionale e corredata da fotocopia di documento di identità del delegante. La documentazione di cui sopra deve essere conservata dalla Segreteria Nazionale per due anni.

ART. 5 VOTAZIONI

La Commissione elettorale, verificata la regolarità delle candidature presentate, allestisce una scheda con i nominativi dei candidati in ordine alfabetico. Le operazioni di voto avvengono dopo verifica dell'identità dell'elettore e del suo diritto di voto.

Ogni Socio con diritto di voto riceverà detta scheda per sé e per ognuno dei due Soci rappresentati; su tale scheda dovranno essere espresse le scelte di voto per il Consiglio Direttivo Regionale in numero pari al numero di Consiglieri previsto per la Regione.



Dopo l'espressione di voto, le schede saranno depositate nell'urna posta dinnanzi alla Presidenza del seggio. Lo spoglio delle schede, che sarà pubblico, sarà effettuato al termine delle operazioni di voto.

Risulteranno eletti i candidati con il maggior numero di preferenze, in numero pari a quanto previsto per la Regione; in caso di parità, la preferenza sarà data al candidato con maggior anzianità d'iscrizione.

Delle operazioni elettorali deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente del seggio elettorale e dai Componenti della Commissione; il verbale dovrà essere trasmesso alla Segreteria Nazionale AIPO a cura della Commissione elettorale entro 10 giorni dalle elezioni.

Le operazioni effettuate non in conformità del presente regolamento possono essere impugnate dagli Associati il cui dissenso immediato risulti dal verbale stesso, entro un mese dal termine delle operazioni di scrutinio, dinnanzi al Collegio dei Garanti secondo le norme previste dall'art. 20 dello Statuto AIPO.

